

**Procedura aperta sotto soglia per l'affidamento delle opere e i lavori di manutenzioni e riparazioni immobili, edili, elettriche e dati per le sedi di FONDAZIONE MILANO® – CIG. 4483870E90 con aggiudicazione massimo ribasso**

**QUESITO NR. 1**

Si chiede se possiamo partecipare con attestato Soa con Categorie Og1 II (seconda classe di valore) e Os30 I (prima classe di valore), dato che nel bando chiedete una cifra d'affari pari all'importo dei lavori oltre a lavori della stessa tipologia.

**RISPOSTA**

Trattandosi di gara entro il valore di 150 mila euro si applica l'art. 90 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Regolamento (l'art. 28 D.P.R. 25-1-2000 n. 34 è stato abrogato con tutto il DPR e sostituito dall'art.90 DPR 207/2010; il richiamo contenuto nella Nota Esplicativa deve intendersi quindi riferito alla norma attualmente vigente).

La Nota Esplicativa di Gara a pag. 8 (art. 6 punto 3 punto C) prevede due alternative:

- la ditta concorrente deve possedere la **attestazione SOA che attesti la qualificazione nella categoria prevalente (OG1) per la prima classe di valore pari a €uro 258.000,00**; si tratta della classe di valore più bassa, ma capiente per il valore dichiarato dell'appalto pari a €uro 142.000,00.

**NOTA BENE**

Il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 – Regolamento – art. 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (ex art. 28, D.P.R. n. 34/2000), al comma 1) ultima parte dispone che **“Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.”**

Pertanto, contrariamente a quanto previsto nella Nota Esplicativa e a parziale correzione della stessa, i seguenti ulteriori due requisiti devono intendersi richiesti **a titolo puramente informativo e FACOLTATIVO, e NON a pena di esclusione**.

La ditta concorrente in possesso dell'attestazione SOA richiesta dovrà/potrà anche dichiarare un volume d'affari complessivo e indifferenziato almeno pari a € 450.000,00, IVA esclusa, nei tre esercizi finanziari precedenti come risultante dai bilanci disponibili (2009/2010/2011; ovvero 2008/2009/2010, qualora il bilancio 2011 non sia ancora disponibile). Il suddetto volume d'affari è pari a circa tre volte il valore dichiarato dell'appalto.

La ditta concorrente in possesso dell'attestazione SOA richiesta dovrà/potrà anche dichiarare l'esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto analogo a quello dell'affidamento richiesto svolti con buon esito nell'ultimo triennio a partire dalla data di pubblicazione del bando, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell'I.V.A., almeno pari a € 300.000,00. Tale importo complessivo è pari a circa due volte il valore dichiarato dell'appalto.

- **In alternativa a quanto sopra, se la ditta non possiede l'attestazione SOA richiesta, o se comunque sceglie di non avvalersene**, la ditta concorrente verrà ammessa a partecipare qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente **nel quinquennio antecedente** la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (142.000,00);

**NOTA BENE**

Il riferimento al triennio contenuto nella Nota Esplicativa su questo punto deve intendersi sostituito ad ogni effetto dal termine del quinquennio come previsto dalla norma attualmente vigente.

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al **quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente** la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

## **QUESITO NR. 2**

Si richiede la consegna del computo metrico estimativo delle opere o lavori da eseguire.

## **RISPOSTA**

Il CSA all'art. 4 della Parte I a pag. 4 precisa che "...la forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, ma verranno valutate volta per volta dal Referente di Fondazione Milano®, come all'art. 10 parte I del presente CSA, che fornirà alla ditta appaltante per iscritto le specifiche richieste, anche via mail, e quando lo riterrà strettamente necessario per meglio definire l'oggetto della lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi".

Per tale motivo il CSA Parte II art. 2 pag. 15 assume come criterio base oggettivo ed esterno alle Parti per la valutazione dei lavori da eseguire di volta in volta il prezzario standardizzato per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell'offerta a cui saranno applicate le percentuali di ribasso offerte dalla ditta concorrente.

Il computo metrico estimativo è invece legato alla redazione di un progetto e presuppone che siano già individuati e descritti in modo specifico le opere o i lavori da eseguire (confronta ad esempio D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici art. 93), cosa che invece non è prevista nella presente procedura nella quale le opere e i lavori da eseguire sono descritti soltanto per tipologie.

## **QUESITO NR 3**

Si chiede se una polizza fideiussoria accesa da una ditta per partecipare alla Gara 12/2012 identificata con il CIG 4421126C94, possa essere validamente presentata per partecipare alla nuova Gara 12/2012 identificata con il CIG 4483870E90, indetta da SCM dopo la revoca e in sostituzione della precedente, previo aggiornamento della polizza stessa con riguardo al CIG identificativo della Gara, alla data di scadenza e alla data di apertura. Oppure se è necessario accendere una polizza nuova.

## **RISPOSTA**

La polizza assicurativa aggiornata con il CIG 4483870E90 della nuova Gara e con la nuova data di presentazione dell'offerta come indicata nel Bando, nonché della data di apertura delle offerte stesse, ferme restando tutte le altre prescrizioni della Nota Esplicativa, possa essere validamente presentata dalla ditta concorrente.

L'art. 6 della Nota Esplicativa a pag. 4 stabilisce così: "1) CAUZIONE PROVVISORIA - Per partecipare alla gara, è richiesta, ai sensi dell'art. 75 del "CODICE", a pena di esclusione, la costituzione di una cauzione provvisoria, espressamente riferita all'appalto per cui si concorre della durata minima di 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, di un importo pari al .....". Restano ferme le altre prescrizioni della norma citata, tra cui quella che la cauzione dell'aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria resteranno vincolate fino alla stipula del contratto, avendo durata automaticamente prorogata fino a tale data. E' ammessa la costituzione della cauzione provvisoria mediante polizza assicurativa, la quale pertanto deve contenere l'espresso riferimento alla Gara per cui si concorre.

La polizza assicurativa è un contratto tra la ditta concorrente e una Compagnia di Assicurazione che ha ad oggetto l'assunzione da parte della Compagnia dell'obbligazione di garanzia per le obbligazioni che la ditta concorrente a sua volta assume partecipando alla Gara. L'oggetto del contratto/polizza è necessariamente determinato (art. 1346 cod. civ.) mediante il riferimento ai dati identificati della Gara da cui discendono le obbligazioni della ditta concorrente coperte dalla garanzia della Compagnia: quindi è determinante ai fini di tale determinazione dell'oggetto il riferimento al CIG identificativo della Gara. La modificazione del CIG indicato nella polizza da CIG 4421126C94 (relativo alla vecchia Gara revocata) a CIG 4483870E90 (nuova Gara indetta da SCM) configura una novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 cod. civ. senza mutamento del titolo/polizza; infatti esprime in modo inequivocabile la volontà delle parti contraenti di sostituire l'oggetto della polizza e l'assunzione da parte della Compagnia dell'obbligazione di garanzia con riferimento alla nuova Gara.

Tutti gli altri elementi che definiscono la garanzia devono essere coerenti con il nuovo oggetto e con il riferimento alla nuova Gara. A tale riguardo va considerato che la nuova Gara indetta da SCM riproduce quasi per intero la precedente tranne pochi cambiamenti ritenuti necessari; tra questi la indicazione delle categorie e classi dei lavori non sembra influente ai fini delle polizze, che di norma non ci risulta ne facciano menzione; sono invece influenti le nuove date di svolgimento della procedura e in particolare la data di presentazione dell'offerta come indicata nel bando di gara, poiché da tale data decorre la durata minima della cauzione per 180 giorni.

#### **QUESITO NR 4**

Si chiede conferma che per la procedura di gara identificata con CIG 4483870E90, essendo di importo inferiore ad € 150.000,00 non è dovuto il versamento in favore dell'Autorità di Vigilanza.

#### **RISPOSTA**

Si conferma che non vi è nessun contributo da versare.

#### **QUESITO NR 5**

Avendo partecipato alla precedente procedura che in data 3/08/2012 è stata annullata – identificativo di gara nr 4421126C94 - chiediamo se il sopralluogo precedentemente effettuato è valido ai fini della partecipazione a codesta procedura o in alternativa se è necessario, a pena d'esclusione, rieffettuare il sopralluogo.

#### **RISPOSTA**

Si conferma, come indicato nella nota esplicativa di gara – art. 15 - le ditte interessate che hanno già effettuato i sopralluoghi sono esonerate dal ripeterli presentando l'attestazione già in loro possesso.

#### **QUESITO NR 6**

Si chiede di partecipare singolarmente alla gara per l'affidamento delle opere di manutenzioni immobili ed elettriche, di riparazioni immobili, edili elettriche e dati per le sedi di Fondazione Milano, con il solo possesso della categoria OS 30, operando quindi solo nel settore "opere e impianti elettrici".

#### **RISPOSTA**

La gara non prevede la suddivisione dei lavori in lotti separati e in particolare non è previsto un lotto per sole opere e impianti elettrici. Tutti i concorrenti devono presentare l'offerta completa - utilizzando preferibilmente il Modello MOE (Nota Esp. art. 3; art. 6 pag. 11 Busta 2) – e non sono ammesse offerte parziali.

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti i seguenti soggetti giuridici (Nota Esplicativa art. 5):

- IMPRESE SINGOLE;
- RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE RTI/ATI. Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
- CONSORZI.

#### **QUESITO NR 7**

Si chiede se un'impresa che possiede le seguenti categorie : OG1 IV - OG11 II - OS3 II - OS28 II - OS30 II:

1) Possa partecipare come impresa singola

2) Le per le categorie diverse dalla prevalente sia consentito il subappalto al 100%, fermo restando il limite del 30% per il subappalto della categoria OG1 come definito dalla legge.

#### **RISPOSTA**

La Nota Esplicativa art. 6 lett. C) e lett. c) pag. 8 richiede l'Attestazione SOA dalla quale risulti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per classe di valore pari o superiore alla prima (258.000 euro); quindi a pag 9 indica come prevalente la Categoria OG1. Pertanto la ditta in possesso della SOA in Categoria OG1 può partecipare come impresa singola, indipendentemente dal possesso delle altre Categorie.

sempre a pag. 9 descrive nella tabella, che si trascrive qui sotto, le categorie SOA richieste per i lavori indicando quelle scorporate e gli importi per ciascuna subappaltabili

Categoria					Importo al lordo del ribasso d'asta (euro)	
	QUALIFICAZIONE		SUBAPPALTABILE (salvo ribasso d'asta)			% Cat.
OG1	OBBLIGATORIA	PREVALENTE	€ 26.412,00	30,00%	€ 88.040,00	62,00%
OS30	OBBLIGATORIA	SCORPORATA	€ 42.600,00	100,00%	€ 42.600,00	30,00%
OS19	OBBLIGATORIA	SCORPORATA	€ 11.360,00	100,00%	€ 11.360,00	8,00%
					€ 142.000,00	100%

Come si rileva dalla tabella, la percentuale del 30% subappaltabile nella categoria prevalente OG1 è riferita all'importo della Categoria stessa (conforme art. 170 comma 1 DPR 207/2010 Regolamento).

Il Capitolato speciale art. 11 precisa che l'importo cumulato dei subappalti nelle varie Categorie non può eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto (conforme art. 118 D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici).

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante (almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni) deve essere documentato il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118 comma 2 n. 3) Codice; CSA art. 11 n.3).

### **QUESITO NR 8**

Cauzione provvisoria - punto 2 dichiarazione fideiussore La dichiarazione che il fideiussore deve rilasciare è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000? Diversamente è una dichiarazione che deve indicare le condizioni per l'emissione della cauzione definitiva ovvero che il fideiussore è autorizzato a sottoscrivere tale cauzione in caso di aggiudicazione?

### **RISPOSTA**

La Nota Esplicativa così stabilisce:

#### **2 DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE**

A pena d'esclusione dovrà essere presentata:

una dichiarazione in originale fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (si intende la persona che firma per conto dell' istituto di credito e/o compagnia di assicurazione), con la quale lo stesso (si intende l'istituto di credito e/o compagnia di assicurazione) si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 6 del capitolato speciale parte II, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. L'impegno non dovrà prevedere alcun limite economico.

Si tratta quindi di una dichiarazione di volontà - da allegare alla fideiussione provvisoria - e contenente l'assunzione di un obbligo da parte del fideiussore (promessa unilaterale - art. 1987 cod. civ.) di rilasciare anche la fideiussione definitiva, in caso di aggiudicazione.

È cosa diversa dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure sostitutiva di notorietà, che non sono dichiarazioni di volontà impegnativa, ma dichiarazioni di conoscenza di stati personali o fatti accaduti.

Pertanto per la dichiarazione di volontà impegnativa del fideiussore di cui sopra non è richiesta né utile la forma prescritta dagli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

## QUESITO NR 9

Si osserva che la Nota Esplicativa art. 12 punto 6 indica tra le cause di esclusione "cauzione provvisoria non corredata di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, né di autentica notarile"; mentre all'art. 6 - Modalità di costituzione - non è richiesta l'autentica notarile, ma soltanto il documento d'identità (in fotocopia) dei suddetti soggetti. Si chiede se l'autentica notarile sia o meno necessaria o sia sufficiente la fotocopia del documento d'identità del soggetto firmatario.

## RISPOSTA

Effettivamente la indicazione dell'autentica notarile come requisito della dichiarazione del fideiussore la cui mancanza determinerebbe esclusione (art. 12 Nota Esplicativa) contrasta con la richiesta del solo documento d'identità (in fotocopia) del soggetto firmatario della suddetta dichiarazione (art. 6 Nota Esplicativa).

L'interpretazione delle due norme, lette anche nel contesto delle altre norme della Nota esplicative che prevedono dichiarazioni sostitutive in forme analoghe consente di concludere che l'autentica notarile è facoltativa, ma non necessaria e la sua omissione non comporta esclusione, sempreché la dichiarazione del fideiussore sia redatta nelle forme semplificate previste dal DPR 445/2000 e accompagnata dal documento d'identità (in fotocopia) del soggetto firmatario.

Si precisa che, nell'art. 12 citato, l'autenticazione notarile non è riferita alla fideiussione o polizza, la quale deve essere presentata semplicemente in originale.

È invece riferita soltanto alla **dichiarazione sostitutiva prevista nell'art. 6** citato e qui di seguito parzialmente trascritto per chiarezza:

*Nota Esplicativa art. 6 – contenente le modalità di costituzione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa:*

*Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative alla CAUZIONE PROVVISORIA dovranno essere, corredate – a pena d'esclusione - d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d'identità dei suddetti soggetti. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente l'A.T.I.*

Il requisito di accompagnamento col documento di identità esprime la volontà della Stazione appaltante di applicare la disposizione dell'art. 38 comma 3 DPR 445/2000, il quale stabilisce che:

*Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.*

Si tratta di una semplificazione in deroga ed alternativa alla autentica notarile richiesta dall'art 21 del DPR cit.

L'art. 2 DPR 445/2000 prevede che tale norma di semplificazione (come le altre contenute nel DPR) si applica obbligatoriamente alle pubbliche amministrazioni, ma facoltativamente ai privati che vi consentono.

Appunto SCM, prescrivendo l'accompagnamento della dichiarazione sostitutiva col documento d'identità e così ricollegandosi alla norma di semplificazione suddetta, ha espresso il proprio consenso alla sua applicazione. Ne è conferma il fatto che la Nota Esplicativa e i Modelli DICH predisposti per tutte le altre dichiarazioni sostitutive non richiedono l'autentica notarile, ma soltanto l'accompagnamento col documento d'identità del soggetto firmatario; si tratta quindi di una scelta generale e coerente della Stazione appaltante valida per tutte le dichiarazioni sostitutive.

Si precisa infine che la anzidetta dichiarazione del fideiussore deve essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui all'art. 47 DPR 445/2000 (e non di quella della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art 46).